

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE AI
SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

^ ^ ^

A FAVORE DI: Elena VACCA (C.F.VCCLNE82L49A486E) nato ad Atina (FR) il 9 luglio 1982, e residente a Roma, Via Giarabub, 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

(ricorrente)

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

(resistente)

E NEI CONFRONTI DI:

Stefania Cosi, presso l'Istituto Scolastico "Enrico Fermi" di Roma, Via Trionfale, 8737 - 00135 Roma (RM)

(controinteressato)

O G G E T T O :

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA
CAUTELARE COLLEGIALE

della graduatoria concorsuale della scuola secondaria di primo e secondo grado allegata al Decreto n. 1205 del 28 dicembre 2018 relativa alla classe di concorso A037 – Scienze e Tecnologie delle Costruzioni – Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica (doc. 1), pubblicata in pari data dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – e dell'allegato elenco contenente i nominativi dei soggetti risultati idonei (doc. 2) in esito alle prove concorsuali di cui al Decreto Direttoriale n. 85, del 1 febbraio 2018 (doc. 3),

NELLA PARTE IN CUI

la ricorrente risulta essere stata collocata al posto n. 44 con punti 65,70 avendo diritto ad ottenere, per i titoli di accesso posseduti e correttamente dichiarati ma non valutati, non già

punti 12,60 ma punti 31,60, derivanti dalla corretta valutazione dell'abilitazione all'insegnamento costituita dal T.F.A. quale titolo di accesso al concorso, ai sensi del punto A.1.2. della *"Tabella A di Ripartizione dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado"* (doc. 4) allegata al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 (doc. 5),

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

della ricorrente ad ottenere una corretta valutazione dei titoli posseduti con conseguente attribuzione dell'esatto punteggio di punti 19,00 in relazione al T.F.A. e, di conseguenza, del diritto ad essere collocato al posto n. 14 della relativa graduatoria di merito con punti totali 84,70.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli e colloquio indetto dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 17, decreto legislativo n. 59/2017, producendo la relativa domanda di partecipazione in data 21 marzo 2018 (doc. 6).

Quale titolo di abilitazione valido per l'accesso alla predetta prova concorsuale, ha prodotto il certificato di conseguimento del tirocinio formativo attivo in Tecnologie e Disegno Tecnico (Classe di concorso A071) conseguito in data 17 luglio 2015 (doc. 7) conseguito all'esito del positivo superamento delle prove concorsuali ai sensi del d.m. 249/2010.

Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del bando di concorso *"Valutazione della prova orale e dei titoli"*, si dispone che *"La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata Tabella A al decreto ministeriale n. 995 del 2017"*.

Ebbene, in consonanza alle richiamate prescrizioni contenute nel bando di concorso, la ricorrente presentava mediante istanza *on-line* regolare domanda di partecipazione al concorso specificando, come previsto dal bando, il titolo culturale costituente requisito imprescindibile per l'ammissione al concorso, ovvero il tirocinio formativo attivo (Classe di concorso A071) conseguito in data 17 luglio 2015 presso l'Università di Cassino e del Lazio meridionale.

Ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del bando di concorso *"1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal Decreto 995 del 15 dicembre 2017, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione fermo restando quanto indicato in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 2. La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del"*

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

La ricorrente all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso riservato indicava pertanto il titolo di accesso al concorso (T.f.a.) e gli ulteriori titoli di studio valutabili.

Pertanto, preso atto del superamento della prova orale e così come prescritto dal comma 3, dell’art. 10 *“Ai fini del comma 2, il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta al dirigente USR competente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione”* la ricorrente ha dichiarato i suddetti titoli valutabili ai fini della compilazione della graduatoria di regionale di merito del concorso.

La ricorrente ha ottenuto l’assegnazione dei seguenti punteggi previsti dalla Tabella A, allegata al d.m. 995/2017 (doc. 4):

- ❖ Punti attribuiti per titoli di accesso: 12,6;
- ❖ Ulteriori titoli culturali: punti 17,1= totale punti per titoli di accesso + titoli culturali: punti 29,7 (vedi doc. 3, punto A.1.1.);
- ❖ Punti attribuiti per la prova orale: 36,00;
- ❖ Punti totali: 65,70.

Sulla base di tanto l’Amministrazione ha assegnato alla ricorrente un punteggio complessivo di punti 65,70 con inclusione al posto n. 44 in virtù della somma tra il punteggio conseguito alla prova orale di 36 punti ed i 65,70 punti per i titoli culturali.

Tale punteggio è nettamente inferiore al punteggio cui ritiene di avere diritto la ricorrente.

Difatti l’Amministrazione, non ha assegnato l’ulteriore punteggio di punti 19,00 alla ricorrente in relazione a quanto previsto dal punto A.1.2. della Tabella A allegata dal d.d.g. 995/2017.

Alla ricorrente veniva assegnato, per i titoli di accesso solo ed esclusivamente il punteggio di 12,6 punti ottenuto mediante il calcolo previsto dal punto A.1.1. della Tabella A, negando l’Amministrazione qualsiasi ulteriore attribuzione nonostante la modalità con cui la ricorrente ha acquisito l’abilitazione all’insegnamento.

In particolare il punto A.1.2. relativo ai titoli di accesso prevede l’attribuzione di punti 19 per *“Abilitazione conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive per titoli ed esami”*.

La ricorrente ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nella Classe di concorso A037 (ex classe di concorso A071) presso l’Università di Cassino mediante il tirocinio formativo attivo in

Tecnologie e Disegno Tecnico (Classe di concorso A071) conseguito in data 17 luglio 2015 (doc. 7).

Trattasi di procedura selettiva per titoli ed esami ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249 del 2010, art. 15, commi 1 e 17 (doc. 8), il cui punteggio previsto doveva essere riconosciuto alla ricorrente secondo quanto indicato nella predetta Tabella A) punto 1.2.: *“..In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori”*.

Con formale reclamo in data 31 dicembre 2018 la ricorrente, preso atto che l'amministrazione aveva commesso l'evidente errore di non attribuire 19 punti in ordine all'abilitazione all'insegnamento conseguita attraverso procedura concorsuale per titoli ed esami, ha chiesto la rettifica della graduatoria relativa alla classe di concorso A037, pubblicata in data 28 dicembre 2018, nella parte in cui risultava posizionato al posto n. 44, con punti 65,70.

Si ribadisce che la ricorrente possiede i seguenti titoli di accesso valutabili e suscettibili di determinare l'attribuzione di un punteggio secondo le tabelle di cui al D.M. 995/2017:

- abilitazione specifica in relazione al voto finale: punti 12,6 (vedi doc. 4, punto A.1.1.);
- abilitazione all'insegnamento: punti 19 (vedi doc. 3, punto A.1.2.);
- punteggio totale per titoli di accesso: punti 31,60.

A tale punteggio, va aggiunto il punteggio per altri titoli culturali ulteriori già assegnato alla ricorrente e consistente in 17,1 punti.

In virtù della richiesta di 19,00 punti, la ricorrente ha diritto ad un punteggio complessivo di punti:

- ❖ Punti attribuiti per titolo di accesso 12,6 (vedi doc. 3, A.1.1.);
- ❖ Ulteriori titoli culturali: punti 17,1= (vedi doc. 3, punto B);
- ❖ Punti 19 per titoli di accesso ai sensi del punto A.1.2; (vedi doc. 3, punto A.1.2);
- ❖ Punti attribuiti per la prova orale: 36,00;
- ❖ e così per un totale di punti 84,70.

Con collocazione al posto n. 14 della graduatoria regionale di merito relativa alla classe di concorso A037.

Si consideri ora in

DIRITTO

I) VIOLAZIONE ART. 7, L. 241/'90 E S.M.I. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 35, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Come si è detto la ricorrente provvedeva ad inoltrare formale reclamo all'amministrazione resistente con il fine di ottenere il riconoscimento dell'esatto punteggio per i titoli di accesso posseduti, non ricevendo alcun positivo riscontro.

Si osserva che se la ricorrente fosse stata messa nelle condizioni di poter interloquire avrebbe potuto rappresentare e documentare in modo ancor più puntuale i titoli posseduti, ottenendo il riconoscimento dei relativi punteggi senza la necessità di adire il T.A.R.

Inoltre, se debitamente informata circa i motivi del mancato riconoscimento del punteggio in relazione ai propri titoli di accesso, quantomeno in esito al reclamo proposto, la ricorrente avrebbero potuto porre all'attenzione dell'amministrazione l'errore in cui la stessa stava per incorrere non assegnando il punteggio di 19 punti per i titoli di accesso posseduti dalla ricorrente.

Invero, l'amministrazione, pur avendo avuto ripetutamente occasione di verificare la legittimità dell'operato della commissione concorsuale e dei propri uffici (in sede di approvazione degli atti della procedura concorsuale, ovvero in occasione del reclamo proposto dalla ricorrente) non ha mai ritenuto che vi fossero i presupposti per un intervento di autotutela, né si è determinata a rettificare il punteggio erroneamente attribuito alla ricorrente.

Violazione tanto più grave in quanto la ricorrente avrebbe potuto rappresentare circostanze ed elementi utili che avrebbero certamente influito sulla determinazione finale assunta dalle commissioni di valutazione e dall'Ufficio Scolastico Regionale, i quali, omettendo l'adozione di quello che è un ineludibile strumento di garanzia procedimentale rappresentato dalla comunicazione di avvio del procedimento e senza esperire la correzione in autotutela, hanno illegittimamente impedito alla ricorrente di poter validamente interloquire, ponendo in essere la violazione dell'art. 7 e ss., legge 241/1990 e s.m.i.

La comunicazione da parte della ricorrente in data 31 dicembre 2018, successivamente inoltrata all'amministrazione per tentare di ottenere l'esatto punteggio in graduatoria e per sollecitarne la rettifica, non si atteggia alla stregua di una inammissibile e tardiva integrazione della documentazione richiesta dal bando di concorso ma dev'essere qualificata quale iniziativa volta all'accertamento dell'effettivo possesso dei titoli dichiarati nella iniziale domanda di

partecipazione al concorso, a conferma del fatto che il curriculum dovesse comprendere solo *“dichiarazioni formalmente documentabili”*.

Giova precisare altresì che l'art. 35, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. *“Reclutamento del personale”* stabilisce che *“3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Ebbene, nel caso che ci occupa l'amministrazione ha evidentemente violato i criteri di imparzialità, economicità e corretto utilizzo delle procedure informatizzate rivolte a garantire la celerità e la trasparenza della procedure di reclutamento del personale.

Inoltre, abbiamo evidenziato anche la violazione dei principi regolatori dei meccanismi volti all'adozione di *“meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”*.

In tal caso l'amministrazione non ha proceduto alla verifica dei titoli di accesso posseduti dalla ricorrente, con la conseguenza che la prof.ssa Vacca ha subito una grave penalizzazione nel collocamento in graduatoria che rischia di compromettere l'eventuale nomina e la stipula del relativo contratto a tempo indeterminato.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 8, DEL D.LGS. 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 15 DICEMBRE 2017, N. 995 CONTENENTE LE *“TABELLE DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO”*.

ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI. ERRONEITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. VIOLAZIONE DI LEGGE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, MANIFESTA INGIUSTIZIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il decreto ministeriale 15 dicembre 2017, n. 995 adottato ai sensi dell'art. 400, comma 8 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ha enucleato una serie di principi cui le amministrazioni avrebbero dovuto attenersi circa il riconoscimento dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi ai candidati al concorso bandito con D.D.G. 85/2018.

In particolare il suddetto decreto ministeriale contiene la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli culturali valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

La tabella che si allega in atti è strutturata prevedendo la tipologia del titolo valutabile cui corrisponde la relativa attribuzione di un punteggio che può essere compreso tra punti 0,80 e punti 19,00.

Come si è visto, secondo i titoli di accesso posseduti e documentati la ricorrente ha diritto all'attribuzione dei seguenti rigorosi punteggi:

- ❖ abilitazione specifica in relazione al voto finale: punti 12,6 (vedi doc. 3, punto A.1.1.);
- ❖ abilitazione all'insegnamento: punti 19 (vedi doc. 3, punto A.1.2.) che non sono stati attribuiti alla ricorrente.

Al suddetto punteggio di 31,60 punti deve essere aggiunto il punteggio di 17,1 per i titoli culturali ulteriori posseduti dalla ricorrente, per un totale di punti 48,70.

Non vi è alcun dubbio che il diritto all'attribuzione dell'ulteriore punteggio reclamato discenda direttamente dalla legge, ovvero dalle regole che la stessa amministrazione ha fissato al momento dell'indizione del concorso per il reclutamento del personale scolastico.

Fra i principi stabiliti dalle norme vigenti in tema di pubblici concorsi l'art. 1, comma secondo del D.P.R. n. 487/1994, menziona quello relativo all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Occorre rammentare che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5 del 16 gennaio 2012, sulla scorta dell'insegnamento della Corte regolatrice della giurisdizione (cfr. Cass. SS.UU. 21 giugno 2010, n. 14893), ha di recente precisato i limiti che il sindacato del giudice amministrativo incontra nello scrutinio dei giudizi espressi dalle commissioni d'esame, ritenendo possibile e

doveroso per il giudice amministrativo verificare direttamente l'intero procedimento conoscitivo e valutativo che ha condotto l'amministrazione a sussumere i fatti significativi - nel caso di specie i titoli - nelle regole di giudizio previamente poste dal bando o dalla stessa amministrazione in via di autolimitazione.

In particolare il Giudice per accertare quando il giudizio conclusivo formulato dalla commissione debba ritenersi irragionevole dovrà procedere ad una verifica di coerenza in relazione al c.d. *"nucleo concettuale"* del *"parametro normativo"* dato, per tale intendendosi il novero delle possibilità descrittive o dei dati rilevanti ai fini della valutazione, oggettivamente evincibili dai criteri assunti quale parametro di giudizio dalla commissione, secondo una regola di evidenza o di elevata probabilità.

Nello specifico al giudice deve ritenersi non preclusa la possibilità di sindacare il procedimento logico ed interpretativo seguito dalla commissione al fine di accertare la riconducibilità dei titoli esibiti dai candidati nel novero delle categorie tipizzate dal bando o dal regolamento di organizzazione degli uffici. In tutti questi casi infatti, pur in presenza di espressioni dal significato non preciso, il giudizio della commissione non comporta una scelta assiologica o una opzione – non ricorrendo una fattispecie di ponderazione comparativa di interessi (cfr. Cass. SS.UU. 21 giugno 2010, n. 14893) - ma una mera ricognizione nei titoli presentati dei dati che, in forza del criterio che li contempla, assumono oggettivamente attitudine selettiva.

E' ben possibile dunque per il giudice adito esaminare *funditus* anche le censure aventi per oggetto i giudizi espressi dalla commissione in merito ai titoli rispettivamente esibiti, senza che possa invocarsi in senso contrario alcuna riserva di amministrazione.

Per quel che qui interessa, l'allegato al D.M. 15 dicembre 2017, n. 995 prevede al punto A.1.2. dispone che: *"..In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori"*.

Ebbene, la ricorrente possiede e documenta sia il possesso dell'abilitazione all'insegnamento per cui ottiene 12,6 punti in virtù del meccanismo di calcolo previsto dal punto A.1.1. della Tabella (doc. 4), nonché l'ulteriore punteggio di punti 19,00 per effetto del conseguimento della

suddetta abilitazione all'insegnamento in A037 mediante il T.F.A. conseguito ai sensi del D.M. 249/2010.

Quelli riepilogati sono tutti titoli in base ai quali l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscere dei punteggi in corrispondenza di quanto previsto dall'allegato al bando di concorso.

L'omessa valutazione ed attribuzione di 19 punti ha gravemente penalizzato la ricorrente, determinando uno scivolamento della propria posizione in graduatoria dal posto 14) cui avrebbe avuto diritto, al posto 44) nel quale è stata illegittimamente ed ingiustamente collocata.

A sostegno della propria argomentazione la ricorrente adduce elementi concreti e documentabili dai quali si possa inferire la palese illogicità o la manifesta contraddittorietà e financo la totale mancata valutazione effettuata dalla commissione anche in relazione alla valutazione di titoli analoghi degli altri candidati.

Benvero, secondo quanto disposto dal D.M. 995/2017 il riconoscimento dei punteggi relativamente alle modalità con cui si acquisito il titolo, ovvero all'esito di una procedura concorsuale per titoli ed esami ai sensi del d.m. 249/2010, rappresenta un diritto cui corrisponde un interesse legittimo per la ricorrente, in considerazione del fatto che ogni titolo per il quale si chiede l'attribuzione del punteggio, viene odiernamente documentato.

Ritiene la ricorrente che il titolo posseduto e non valutato corrisponda a quelli per i quali le tabelle di cui al D.M. 995/2017 prevede il riconoscimento di un punteggio utile ai fini del collocamento nelle graduatorie definitive, e segnatamente l'attribuzione di punti 6¹.

Diversamente opinando si configurerebbe una violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, determinata dalle carenze del sistema informatico utilizzato dall'amministrazione nell'analisi e nella elaborazione delle schede relative ai titoli del ricorrente.

E' bensì vero che negli ambiti devoluti alla discrezionalità tecnica della amministrazione, il sindacato di legittimità del giudice è contenuto in limiti molto ristretti, ma, nel caso di specie, risulta in maniera evidente che sono stati travalicati i limiti della ragionevolezza e della logicità, desumendosi *per tabulas* il possesso da parte del ricorrente di tutti i titoli indicati, non ponendosi dubbi circa l'attribuzione del relativo esatto punteggio.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010, N. 104

FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto ad attribuire alla ricorrente il punteggio cui ha diritto attesa la evidente violazione delle regole

contenute nel decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017, in relazione alla valutazione ed attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di studio dei candidati al concorso in epigrafe.

I gravi vizi denunciati e l'evidenza degli errori commessi dall'amministrazione resistente nella gestione della procedura e nell'attribuzione dell'esatto punteggio alla ricorrente per i titoli posseduti, qualora ritenuti fondati, potrebbero infatti comportare una diversa e migliore collocazione del ricorrente nella graduatoria impugnata, cosicché la sua permanenza nell'attuale posizione gli causerebbe un pregiudizio ingiusto ed irreparabile laddove l'U.S.R. provvedesse alle nomine tenendo conto degli attuali punteggi.

Pertanto, stante il grave pregiudizio allegato dalla ricorrente, questa difesa chiede, con la presente istanza, che sia emesso ogni provvedimento idoneo a consentire alla medesima di ottenere l'immediata rettifica della graduatoria pubblicata il 28 dicembre 2018.

Preme ribadire che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio inizierà subito dopo la conclusione dell'anno scolastico in corso (30 giugno 2019) le operazioni di nomina, le quali dovranno concludersi necessariamente entro il 31 agosto 2019 e la loro eventuale conclusione prima della decisione nel merito del presente ricorso potrebbe rendere vano il tentativo di poter legittimamente ottenere il punteggio di legge spettante alla prof.ssa Elena Vacca, negandole il diritto di ottenere la nomina e la stipulazione del contratto a tempo indeterminato in qualità di docente nella esatta posizione in graduatorie a lui spettante.

Quanto alla modificabilità della graduatoria in presenza di palesi errori commessi dall'amministrazione nella valutazione dei titoli e nell'attribuzione dei relativi punteggi, il rimedio dell'attribuzione del punteggio e della superiore posizione in graduatoria consente al Giudice di pronunciare una misura cautelare i cui effetti pratici in ordine alla pienezza della tutela apprestata alla ricorrente sono di tutta evidenza, ma che non comportano, dal punto di vista della funzione giurisdizionale, la sostituzione in un'attività di tipo valutativo discrezionale e che sostanzialmente lascia salvo il potere decisionale dell'amministrazione².

Si ritiene, infine, che l'attribuzione alla ricorrente del punteggio rivendicato e non attribuito dall'amministrazione, corrisponderebbe altresì al pubblico interesse teso a garantire che la procedura concorsuale *de qua* sia trasparente ed in linea con la normativa vigente in tema di concorsi pubblici e del reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado,

¹ Cfr. TAR Molise, sentenza 27 novembre 2012, n. 670.

² Cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 26 maggio 2006, n. 510, in *Foro amm.* TAR 2006, 5, 1639; Consiglio Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 296 in *Foro amm.* CDS 2006, 1, 128; Consiglio Stato, sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2733, in *Foro amm.* CDS 2005, 5, 1566.

garantendo alla stessa Amministrazione resistente di avere una platea di candidati meritevoli da cui attingere i futuri Professori³.

Tanto premesso e considerato la ricorrente così conclude,

Voglia il T.A.R. adito dichiarare l'illegittimità e/o riformare in *parte qua*, previa adozione di ogni idonea misura cautelare, la graduatoria regionale di merito relativa alla classe di concorso per l'insegnamento di A037 Scienze e Tecnologie delle Costruzioni – Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica - Discipline Geometriche pubblicata in data 28 dicembre 2018 dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in esito al concorso indetto con D.D.G. 85/2018, per contrasto con l'art. 400, comma 8, D.Lgs. 297/94, e con il D.M. 995/2017, e quindi per violazione di legge, dei principi del giusto procedimento, di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost., per eccesso di potere, illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione ex legge 241/1990 e s.m.i.,

NELLA PARTE IN CUI

- la ricorrente Elena Vacca risulta essere stato collocato al posto n. 44 con totali punti 65,70 avendo diritto ad ottenere, al contrario, per i titoli di accesso posseduti, non già punti 12,60 ma punti 31,60 per effetto dell'attribuzione di ulteriori punti 19,00 ai sensi del punto 1.2. della Tabella A (*"Abilitazione conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive per titoli ed esami"*) e di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo delle prerogative del ricorrente.

VOGLIA ACCERTARE IL DIRITTO

della ricorrente ad ottenere per il titolo di accesso il punteggio ulteriore di 19,00 punti, e così complessivamente il punteggio di 31,60 per titoli di accesso, punti 17,1 per titoli culturali, e punti 36 per il colloquio e così complessivamente il punteggio totale di punti 84,70, con conseguente diritto all'inserimento al posto n. 14 nella graduatoria per l'insegnamento di A037.

Con vittoria di spese e competenze anche della fase cautelare, oltre IVA e CPA.

Roma, 25 febbraio 2019

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio affinché Voglia accogliere il ricorso nel merito, previa adozione di ogni idonea misura cautelare collegiale.

Con vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i. si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è pari ad € 325,00.

Si versano in produzione:

- 1) D.D.G. 1205 del 28 dicembre 2018;
- 2) Elenco concorrenti concorso A037 Lazio;
- 3) Decreto Direttoriale n. 85, del 1 febbraio 2018;
- 4) Tabella A) – Valutazione titoli;
- 5) decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017;
- 6) domanda di partecipazione;
- 7) certificato T.F.A.;
- 8) copia Decreto Ministeriale n. 249/2010;
- 9) reclamo del 24 gennaio 2019.

Roma, 25 febbraio 2019

Firmato digitalmente

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Domenico Naso, con studio in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b, 00187, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 403 del 2004, per conto del ricorrenti come da delega in atti, ho notificato il suesteso atto a:

Cron. N. 2484/19

1) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Viale Trastevere, 76/a, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78766768295 – 0 spedita dall'ufficio postale di Roma – 13 in data corrispondente a quella apposta dall'ufficio postale;

2) Stefania Cusi, presso l'Istituto Scolastico "*Enrico Fermi*" di Roma, Via Trionfale, 8737 - 00135 Roma (RM) ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78771596697 – 8 spedita dall'ufficio postale di Roma – 13 in data corrispondente a quella apposta dall'ufficio postale.

Roma, 25 febbraio 2019

Avv. Domenico Naso